



**Preventivo  
Veicoli a Motore**



NUMERO PREVENTIVO 1/2623/30/991488320/001 EMESSO IL 20/11/2024  
 AGENZIA BIELLA CODICE SUBAGENZIA 162

Il preventivo ha validità 60 giorni dal 20/11/2024 purché restino invariati i dati forniti necessari al calcolo del premio.  
 Le condizioni di assicurazione sono interamente riportate nel Set Informativo edizione 01/12/2023.

DATI GENERALI		PREMI IN EURO	
Effetto polizza	20/11/2024		<b>Rata alla firma</b>
Scadenza prima rata	10/10/2025	Premio netto	1.730,29
Scadenza polizza	10/10/2026	Imponibile	1.730,29
Pagamento premio	ANNUALE	Imposte	259,58
Tacito rinnovo	NO	Contributo S.S.N.	109,13
Vincolo	NO	<b>TOTALE EURO</b>	<b>2.099,00</b>
<b>Provvigioni Responsabilità Civile Autoveicoli terrestri</b>			
91,29 €	6,94 %		

La percentuale provvigioni RCA è stata calcolata rapportando la provvigione in valore assoluto al premio globale RCA.

L' imposta sulle assicurazioni e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale sono dovuti in base alle aliquote vigenti alla data di incasso del premio.

**AVVERTENZA**

In seguito all'entrata in vigore del "Federalismo fiscale" (d.lgs. n. 68 del 6 maggio 2011), le province possono deliberare una variazione sull'imposta dell'assicurazione R.C.Auto, nella misura massima del 3,5% in aumento o in diminuzione rispetto a quella attualmente prevista del 12,5% del premio. Sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze è possibile consultare l'elenco delle province che hanno modificato la suddetta aliquota (<http://www.finanze.gov.it>). Pertanto il premio indicato nel presente preventivo potrà subire variazioni, in caso di modifica dell'aliquota d'imposta.

**DATI PERSONALI**

Proprietario: Persona giuridica  
 Zona di tariffazione: SALUSSOLA (BIELLA)

**DATI VEICOLO**

VEICOLO: AUTOBUS **Uso: PRIVATO**  
 Marca/Modello: MAN **Immatricolazione: 11/2024**  
 Targa/Telaio: GR 040 FB **Traino rimorchio: NO**  
 Alimentazione: DIESEL **Numero posti rimorchio: //**  
 Numero posti: 34

**GARANZIE**

<b>RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI TERRESTRI</b>	Tariffa Fissa	Riparazione Classic
--	---------------	---------------------

Tariffa Edizione 05/2024	Valore in Euro	Premio lordo annuo in Euro
<b>Massimali</b>		
- complessivo per sinistro	32.000.000,00	
- per danni alle persone	30.000.000,00	
- per danni alle cose	2.000.000,00	
<b>Premio lordo RCA</b>		3.286,13
<b>Sconto RCA 55,00%</b>		- 1.807,37
<b>Totale lordo RCA</b>		<b>1.478,76</b>

<b>CORPI VEICOLI TERRESTRI E ALTRE GARANZIE</b>	Valore veicolo €: 91.500,00	Riparazione Classic
---	-----------------------------	---------------------

Tariffa edizione 05/2024	Valore/Somma assicurata in Euro	Scoperto %	Franchigia/ Minimo non indennizzabile	Sconto complessivo in %	Premio lordo annuo in Euro
Le garanzie richieste sono contrassegnate con <input checked="" type="checkbox"/>					
<input checked="" type="checkbox"/> Incendio	91.500,00			50,00	155,78
<input checked="" type="checkbox"/> Furto	91.500,00	10,00	1.000,00	50,00	285,60
<input checked="" type="checkbox"/> Fenomeni naturali	91.500,00	10,00	300,00	30,00	145,39
<input checked="" type="checkbox"/> Eventi Socio-politici	91.500,00	10,00	300,00	30,00	181,74
<input type="checkbox"/> Kasko					
<input checked="" type="checkbox"/> Garanzie accessorie: large				50,00	60,00
<input checked="" type="checkbox"/> Cristalli: large					53,63

UnipolSai Assicurazioni  
 UnipolSai Assicurazioni  
 UnipolSai Assicurazioni  
 UnipolSai Assicurazioni  
 UnipolSai Assicurazioni



**Preventivo  
Veicoli a Motore**



NUMERO PREVENTIVO 1/2623/30/991488320/001 EMESSO IL 20/11/2024  
AGENZIA BIELLA

CODICE SUBAGENZIA 162

Tariffa edizione 05/2024	Valore/Somma assicurata in Euro	Scoperto %	Franchigia/ Minimo non indennizzabile	Sconto complessivo in %	Premio lordo annuo in Euro
Le garanzie richieste sono contrassegnate con <input checked="" type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> Infortuni del conducente: - Morte - Invalidità permanente - Tortoragione "Salute" - Rimborso spese di cura					
<input type="checkbox"/> Tutela Legale					
<input type="checkbox"/> Ritiro Patente					
<b>Totale lordo CVT e Altre garanzie</b>					<b>882,14</b>
<b>Totale lordo complessivo</b>					<b>2.360,90</b>

**INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Il premio del presente preventivo è calcolato con riferimento alla data di effetto della polizza e alle condizioni previste dalla convenzione 9999. Nel caso in cui i dati non corrispondano, o più in particolare, se la data di effetto polizza viene modificata e di conseguenza cambia anche l'età considerata per il calcolo del premio, il premio potrebbe variare. **Per l'eventuale conclusione del contratto sarà richiesta la documentazione (Codice Fiscale, Documento di Identità, Certificato di proprietà ove previsto e su richiesta della Compagnia o dell'Intermediario anche la Carta di Circolazione o il Certificato di Idoneità Tecnica/Certificato di circolazione, Tessera di iscrizione all'Ente in convenzione 9999) che ne comprovi la correttezza.**

Il contratto, salvo diverso accordo tra le parti, ha durata annuale con effetto alle ore 24 del giorno di pagamento del relativo premio. Nel caso di durata annuale più frazione di anno, la frazione di anno costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza della quale la tariffa che verrà applicata sarà quella in vigore a tale momento.

Il contratto, salva diversa pattuizione, non prevede il tacito rinnovo ed il Contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo o meno, senza dare alcuna comunicazione preventiva.

Nel caso di durata annuale o di anno più frazione, anche se il Contraente decide di non rinnovare il contratto, per consentirgli di stipularne uno nuovo con altra Impresa, la Società manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

L'assicurazione (salvo le eventuali limitazioni previste alle Sezioni Assistenza, "Tortoragione Salute", Assistenza psicologica) vale per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Andorra, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Russia e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate. L'assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile veicoli, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

**ESCLUSIONI E RIVALSE**

L'assicurazione non è operante:

- a. se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- b. nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore oppure se le esercitazioni di guida non avvengono ai sensi della legge vigente;
- c. nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti (vedi D.p.r. n. 474 del 24.11.2001 sulla circolazione di prova dei veicoli) che disciplinano l'utilizzo della targa prova;
- d. nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal proprietario, da un suo dipendente o da un collaboratore anche occasionale;
- e. nel caso di danni alla persona causati ai trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
- f. nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del Nuovo codice della strada, relativo Regolamento e successive modifiche. Tuttavia, nel caso di veicolo guidato da persona occasionalmente in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, la Società, solamente per il primo sinistro, sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata, limiterà l'azione di rivalsa al 10% del danno con il massimo di € 500,00. Per eventuali sinistri successivi, a condizione che il conducente sia lo stesso, si eserciterà il diritto di rivalsa per l'intero esborso.

Nei casi predetti e in tutti gli altri casi in cui sia applicabile l'art. 144, comma 2°, della Legge, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

La Società si riserva la facoltà di rivalersi nei confronti del contraente e dell'assicurato che abbia omesso colposamente o dolosamente di adempiere all'obbligo di avviso di sinistro.

Qualora il contratto sia stato stipulato aderendo all'opzione tariffaria "Guida Esperta" ed al momento del sinistro il conducente non possieda i requisiti richiesti, la Società eserciterà il diritto di rivalsa fino alla concorrenza di € 3.000,00 per sinistro.

La garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli non copre i danni causati:

- dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- da dolo del conducente.

**SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI TERRESTRI (R.C.A.)**

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e quella dell'articolo 122, comma 2, della Legge che estende la copertura assicurativa ai danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
  - a) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio di cui all'articolo 2054, terzo comma, del Codice Civile ed il locatario di cui all'articolo 91, comma 2, del Nuovo codice della strada;
  - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
  - c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

**Preventivo  
Veicoli a Motore**

NUMERO PREVENTIVO	1/2623/30/991488320/001	EMESSO IL 20/11/2024	
AGENZIA	BIELLA		CODICE SUBAGENZIA 162

Unitamente al presente preventivo si consegna l'Informativa privacy.  
**Le condizioni applicate al preventivo sono valide solo presso l'agenzia di emissione.**  
Emesso il 20/11/2024

**UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584  
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046 - www.unipolsai.com - www.unipolsai.it



Allegato al Preventivo n. 1/2623/30/991488320/001

Agenzia di BIELLA

Contraente: COMUNE DI SALUSSOLA

Targa: GR 040 FB

### APPENDICE DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO

Con la presente si comunica che come disposto dal DECRETO LEGISLATIVO NR. 184 DEL 22 NOVEMBRE 2023 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2021/2118 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 24 NOVEMBRE 2021, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2009/103/CE CONCERNENTE L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RISULTANTE DALLA CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI E IL CONTROLLO DELL'OBBLIGO DI ASSICURARE TALE RESPONSABILITÀ, **a decorrere dal 23/12/2023:**

- al fine di rafforzare ulteriormente la tutela dei terzi danneggiati l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) prevista dall'articolo 2054 del Codice civile si applica a:

- 1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:
  - una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o
  - un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
- 2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al precedente punto 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
- 3) veicoli elettrici leggeri da individuarsi con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno;

qualora:

- utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente;
- a prescindere dalle loro caratteristiche, dall'eventuale accesso ristretto della zona su cui sono impiegati, dal terreno su cui sono utilizzati e dal fatto che siano fermi o in movimento.

- **non sono soggetti all'obbligo di assicurazione:**

- 1) i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente (es. fermo amministrativo, confisca e sequestro);
- 2) i veicoli inidonei all'uso come mezzi di trasporto, e quelli il cui utilizzo è volontariamente sospeso

- il diritto di sospensione del contratto di assicurazione R.C.A. può essere esercitato:


- tramite formale comunicazione alla Società, da trasmettersi nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex articolo 47 DPR 445/2000;

nelle seguenti modalità:

- il termine di scadenza della sospensione, inizialmente richiesto, può essere prorogato più volte, **previa formale comunicazione alla Società da effettuarsi 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a 10 mesi, rispetto all'annualità;**
- per i veicoli di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico), il termine di sospensione, inizialmente richiesto, può essere prorogato più volte, **previa formale comunicazione alla Società da effettuarsi entro 5 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a 11 mesi, rispetto all'annualità;**
- la sospensione è ufficialmente attivata dal momento della registrazione nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2013, n. 110, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento. La Società ne dà tempestiva comunicazione all'Assicurato.

**Quanto precede deroga quanto diversamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione (riportate nel Set Informativo) che normano la Polizza di cui la presente Appendice forma parte integrante, fermo e invariato il resto.**

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
Amministratore Delegato  
Matteo Laterza



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584  
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046 - www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

